

Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R.20/2009.

Sommario

Capo I - Finalità e oggetto.....	3
Art.1 Finalità e normativa di riferimento.....	3
Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice.....	3
Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento.....	3
Art.3 Territorio interessato.....	3
Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento.....	3
Art.5 Partenariato.....	3
Capo III - Attività finanziabili, ammissibilità della spesa e intensità del finanziamento.....	4
Art.6 Attività finanziabili.....	4
Art.7 Spese ammissibili.....	4
Art.8 Spese non ammissibili.....	5
Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento.....	5
Capo IV - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Art.10 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Art.11 Cause di inammissibilità della domanda.....	7
Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento.....	7
Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento.....	7
Art.13 Istruttoria delle domande.....	7
Art.14 Gruppo di lavoro.....	7
Art.15 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi.....	7
Art.16 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili.....	8
Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento.....	8
Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi.....	8
Art.18 Variazioni dei programmi di iniziative e interventi.....	8
Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa.....	9
Art.19 Avvio del programma e tempi di realizzazione.....	9
Art.20 Rendicontazione della spesa.....	9
Art.21 Documentazione giustificativa delle spese.....	9
Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli.....	10
Art.22 Rideterminazione del finanziamento.....	10

Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento	10
Art.24 Ispezioni e controlli.....	10
Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari	10
Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione	10
Art.26 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale.....	10
Capo X - Disposizioni finali.....	11
Art.27 Approvazione e Rinvio.....	11
Art.28 Informativa ai sensi dell'art.13, Reg. (UE) 2016/679, e del D.Lgs. n.196/2013.....	11
ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi	12

Capo I - Finalità e oggetto

Art.1 Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009 (*Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*), i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati ai fini del finanziamento di programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.20/2009 e alla L.R. n.7/2000 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso*).

Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 220.000,00.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei finanziamenti di cui al presente bando è il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione (nel prosieguo, anche, "Servizio").

Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art.3 Territorio interessato

1. Il territorio regionale interessato dal presente bando è quello sul quale, ai sensi dell'art.1, c.2, L.R. n.20/2009, insistono le minoranze di lingua tedesca e comprende il territorio dei Comuni di Sappada/*Plodn*, Sauris/*Zahre*, Paluzza per la frazione Timau/*Tischlbong*, Tarvisio/*Tarvis*, Malborghetto-Valbruna/*Malborghet-Wolfsbach* e Pontebba/*Pontafel*.

Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento:
 - a) i Comuni di cui all'art.3, c.1, nonché le Comunità di montagna operanti sul territorio d'insediamento delle minoranze di lingua tedesca;
 - b) gli Enti e le Organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.14, L.R. n.20/2009, riconosciuti con D.P.Reg. n.090/2011 e con D.P.Reg. n.0208/2018;
 - c) altri Enti privi di finalità di lucro, aventi sede legale e operanti nel territorio di cui all'art.3, c.1, che promuovono programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente bando:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art.5 Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila (nel prosieguo, "*Capofila*") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui all'art.4, c.1, sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
3. Ai fini del partenariato:

- a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) il Capofila di un programma di iniziative e interventi può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;
- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III - Attività finanziabili, ammissibilità della spesa e intensità del finanziamento

Art.6 Attività finanziabili

1. Le attività finanziabili sono:

- a) interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche tramite l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale;
- b) organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato;
- c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, le attività e produzioni nel settore dei media e nei vari ambiti socio-economici nella lingua di minoranza;
- d) interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta linguistico culturale anche con un ampliamento delle dotazioni e un adeguamento delle attrezzature esistenti con riguardo agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei;
- e) attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.

Art.7 Spese ammissibili

1. Per essere ammissibile, la spesa rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al programma di iniziative e interventi finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del programma di iniziative e interventi finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese direttamente collegabili al programma di iniziative e interventi finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per la gestione di spazi per la realizzazione del programma come, ad esempio, canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi;
- b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma di iniziative e interventi finanziato, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma di iniziative e interventi finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

- d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di iniziative e interventi finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la comunicazione digitale;
 - e) nella misura massima del 10% del finanziamento, spese di rappresentanza per il programma di iniziative e interventi finanziato, incluse le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:
 - 1) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - 2) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - 3) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - 4) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
 - 5) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI;
 - f) nella misura massima del 15% del finanziamento: spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili e non; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per la comunicazione digitale istituzionale e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese fisse bancarie; spese di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
3. Sono ammissibili le spese sostenute dalla presentazione della domanda di finanziamento fino alla presentazione del rendiconto appartenenti alle tipologie di spesa di cui al presente articolo.

Art.8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) tributi;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - c) contributi in natura;
 - d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - i) spese per oneri finanziari;
 - j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di iniziative e interventi finanziato di cui all'art.7, c.1, lett.d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art.24.

Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti oggetto del presente bando sono concessi nella misura pari al 100% della spesa ammissibile e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.
2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi proposto e le entrate complessive previste e attualizzate del programma stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati, a esclusione del finanziamento di cui al presente bando.
3. Il finanziamento è concesso fino a un massimo di euro 15.000,00, se il programma di iniziative e interventi proposto è oggetto di una domanda singola, e di euro 40.000,00, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Il limite minimo di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 5.000,00 e superiore al massimo previsto ai sensi del c.3.

5. Qualora l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 5.000,00 o superiore al massimo previsto ai sensi del c.3, la domanda è inammissibile.
6. I programmi di iniziative e interventi sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Capo IV - Termini e modalità di presentazione della domanda

Art.10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui al c.4 presentano apposita domanda di finanziamento al Servizio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it. La domanda deve essere inviata, a pena di inammissibilità della stessa, entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2021.
2. La casella di PEC utilizzata per l'invio della domanda deve essere intestata al soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda.
3. La domanda, redatta utilizzando il modello predisposto dagli Uffici, messo a disposizione sul sito *web* istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche, è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda stessa:
 - a) per i soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.a), dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
 - b) per i soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.b) e lett.c), esclusivamente dal legale rappresentante.
4. La domanda è comprensiva di:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
 - 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46, D.P.R. n.445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), attestante:
 - 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
 - 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto proponente e l'eventuale assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del 4% sull'importo del finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art.28, D.P.R. n.600/1973, (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.a).
5. Alla domanda, inoltre, sono allegati:
 - a) una relazione illustrativa-descrittiva del programma di iniziative e interventi e delle modalità operative di realizzazione dello stesso;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto degli artt.7, 8 e 9;
 - c) nel caso dei soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.a), un cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa, al fine dell'imputazione della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*);
 - d) nel caso dei soggetti proponenti di cui all'art.4, lett.b) e lett.c), copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non prodotti agli Uffici in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione;
 - e) nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato: le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità, redatte utilizzando il modello predisposto dagli Uffici, messo a disposizione sul sito *web* istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche;
 - f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti rispettato il termine perentorio di cui al c.1.

Art.11 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art.4;
 - b) non presentate secondo i termini e le modalità di cui all'art.10;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - e) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'art.13, c.2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - f) l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 5.000,00 o superiore al massimo previsto ai sensi dell'art.9, c.3.

Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento

Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.13 e 14, L.R. n.7/2000, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle comunità linguistiche.

Art.13 Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione e o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a quel criterio.
4. Nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, se la domanda di contributo non è corredata dalle lettere di intenti e da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non è richiesta alcuna integrazione e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non è considerato ai fini della valutazione.
5. I programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati dal Gruppo di lavoro di cui all'art.14.

Art.14 Gruppo di lavoro

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art.15, con decreto del Direttore del Servizio è costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di verbalizzazione, e da un esperto in materia di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia proposto dalla Commissione di cui all'art.15, L.R. n.20/2009, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art.15 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, i programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente bando.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) i programmi di iniziative e interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;
- b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art.16 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art.6, c.336, lett.a), L.R. n.27/2012 (*Legge finanziaria 2013*), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito *web* istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle comunità linguistiche, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art.15, c.2, dei programmi di iniziative e interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria nel sito *web* istituzionale della Regione vale come comunicazione ai soggetti proponenti.
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio l'accettazione o la rinuncia al finanziamento mediante PEC entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, ai fini della concessione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.b) e lett.c), l'importo del finanziamento concesso è liquidato in via anticipata, su richiesta, nella misura dell'80 per cento. Il restante 20 per cento è liquidato a saldo con l'approvazione del rendiconto.
3. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.a), l'importo del finanziamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011, è concesso e liquidato in base al cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa indicato in domanda, a meno di eventuali aggiornamenti del cronoprogramma stesso comunicati all'atto dell'accettazione.

Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi

Art.18 Variazioni dei programmi di iniziative e interventi

1. Le variazioni dei programmi di iniziative e interventi che comportano una modifica sostanziale non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:
 - a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;
 - b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo programma ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.
3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale ai sensi del c.2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione deve essere preventivamente comunicata mediante PEC al Servizio, il quale provvede alla relativa valutazione. Qualora il Servizio lo ritenga necessario, quest'ultimo può avvalersi del Gruppo di lavoro, che viene appositamente riconvocato ai fini della valutazione.

Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa

Art.19 Avvio del programma e tempi di realizzazione

1. I programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.
2. I programmi oggetto del finanziamento sono conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione.
3. Il termine di cui al c.2 può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine medesimo.

Art.20 Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui al Titolo II, Capo III, L.R. n.7/2000.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art.43, L.R. n.7/2000, presentano la rendicontazione della spesa mediante il modulo pubblicato sul sito *web* nella sezione dedicata alle lingue minoritarie.
3. Al rendiconto sono allegati:
 - a) un bilancio consuntivo relativo al programma di iniziative e di interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;
 - b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) copia del materiale promozionale di cui all'art.25;
 - d) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.
4. I Comuni presentano la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art.42, L.R. n.7/2000.
5. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati mediante PEC entro il termine di cui all'art19, cc.2-3.
6. Il Servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art.21 Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario, reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riporta gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.
3. Le disposizioni di cui al c.1 si applicano anche alle fatture elettroniche.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
5. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti funzionali al programma di iniziative e interventi finanziato sono comprovate da documentazione recante le generalità degli stessi, nonché la durata e il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale detti soggetti sono stati ospitati.
9. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli

Art.22 Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento è rideterminato se, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma di iniziative e interventi finanziato, emerge che:
 - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso;
 - c) il soggetto beneficiario non presenti le integrazioni di cui all'art.20, c.3, entro il termine stabilito dal Servizio;
 - d) gli obblighi di cui all'art.25 non siano stati rispettati.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.25 comporta la rideterminazione per un importo pari al 5 per cento del finanziamento.
3. La rideterminazione di cui c.1 è effettuata se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.4.
4. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato, ai sensi della L.R. n.7/2000, Titolo III, Capo II.

Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'art.4;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art.19, cc.2-3;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
 - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.4;
 - f) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.4.
 - g) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
 - h) modifica sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato, ai sensi dell'art.18;
 - i) modifica non sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'art.18;
 - j) mancata realizzazione del programma di iniziative e interventi finanziato.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già liquidate, ai sensi della L.R. n.7/2000, Titolo III, Capo II.

Art.24 Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art.44, L.R. n.7/2000.

Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari

Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale del programma di iniziative e interventi finanziato, come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti *web* dedicati, riporta il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.
2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e interventi, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art.26 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente bando, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo X - Disposizioni finali

Art.27 Approvazione e Rinvio

1. Ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009, il presente bando è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art.15 della legge.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della L.R. n.7/2000.

Art.28 Informativa ai sensi dell'art.13, Reg. (UE) 2016/679, e del D.Lgs. n.196/2013

1. In conformità alla normativa vigente, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In particolare:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente *pro tempore*:

Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel. +39 040 3773710, e-mail presidente@regione.fvg.it, PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;

- il dott. Mauro Vignini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD):

RPD, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel. +39 040 3773707, e-mail mauro.vignini@regione.fvg.it, PEC privacy@certregione.fvg.it;

- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.";

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241/1990 e della L.R. n.7/2000;

- i dati anagrafici del soggetto richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- i dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;

- l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento; inoltre, questi ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi
(Riferito all'art.15)

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI - PUNTI
----------	-------------------	--------------------

n.	Criteri oggettivi	60/100	Indicatori - Punti	Punti
1	Ampiezza del partenariato: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	20	nessun soggetto partner	0
			2 soggetti partner oltre al Capofila	6
			3 soggetti partner oltre al Capofila	12
			4 o più soggetti partner oltre al Capofila	20
2	Uso della lingua di minoranza: il punteggio è attribuito in relazione alla percentuale d'uso della lingua di minoranza nella realizzazione dell'attività programmata, dichiarata dal soggetto proponente.	10	percentuale d'uso della lingua di minoranza inferiore al 25%	0
			percentuale d'uso della lingua di minoranza compresa tra il 25% e il 50%	3
			percentuale d'uso della lingua di minoranza oltre il 50% e fino al 75%	7
			percentuale d'uso della lingua di minoranza oltre il 75%	10
3	Eventi in collaborazione culturale: è attribuito un punteggio in relazione al numero di eventi organizzati in collaborazione culturale con enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.	10	1 evento con 1 ente operante in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche	0
			1 evento con più enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche	3
			più eventi con 1 ente operante in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche	7
			più eventi con più enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche	10
Criteri oggettivi applicati ai soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.b) e lett.c)				
4	Grado di forza complessivo del soggetto richiedente e dei soggetti partner: il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (associati e dipendenti del Capofila e dei soggetti partner), comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro, che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata.	10	numero di aderenti che rivestono parte attiva nell'attività programmata inferiore a 10	0
			numero di aderenti che rivestono parte attiva nell'attività programmata compreso tra 10 e 24	3
			numero di aderenti che rivestono parte attiva nell'attività programmata compreso tra 25 e 50	7
			numero di aderenti che rivestono parte attiva nell'attività programmata superiore a 50	10
5	Requisiti di rappresentatività delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia: è attribuito un punteggio in relazione al riconoscimento conferito al soggetto proponente, ai sensi dell'art.14, L. R. n.20/2009, quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.	10	soggetto non riconosciuto quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia	0
			soggetto riconosciuto quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia	10
Criteri oggettivi applicati ai soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.a)				
4	Grado d'impatto dell'attività programmata: il punteggio è graduato rispetto al numero di comuni o loro frazioni in cui si svolgeranno le attività e le diverse iniziative programmate.	10	1 comune/frazione	0
			da 2 a 3 comuni/frazioni	3
			da 4 a 5 comuni/frazioni	7
			più di 5 comuni/frazioni	10
5	Esperienza del soggetto proponente: è attribuito un punteggio in relazione all'esperienza maturata dal soggetto proponente con la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione della lingua di minoranza e finanziati dalla Regione nel triennio 2018-2020.	10	nessuna iniziativa finanziata dalla Regione nel triennio 2018-2020	0
			almeno 1 iniziativa finanziata dalla Regione nel triennio 2018-2020	3
			da 2 a 3 iniziative finanziate dalla Regione nel triennio 2018-2020	7
			più di 3 iniziative finanziate dalla Regione nel triennio 2018-2020	10

n.	Criteri soggettivi	40/100	Indicatori - Punti	Punti
1	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in relazione agli obiettivi prefissati, nonché alle attività e alle diverse iniziative proposte.	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5
2	Grado di innovatività e di originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
3	Validità dell'attività programmata ai fini della promozione della lingua di minoranza e del relativo patrimonio storico-culturale.	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5
4	Capacità di favorire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza e del relativo patrimonio storico-culturale.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
5	Capacità di comunicare e di promuovere le attività e le iniziative programmate in relazione alla valorizzazione e alla promozione del territorio in cui le attività e le iniziative stesse si svolgono, anche mediante il ricorso all'utilizzo dei nuovi media.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE